



COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di seconda convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19,35 nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale e con appositi avvisi spediti al domicilio di ciascun consigliere si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti / assenti:

	P / A
1) Prof. Daniele Ria	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2) Dott. Antonio Gabellone	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3) Sig. Massimo Stamerra	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4) Dott. Salvatore Selce	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5) Sig. Luigi Barone	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6) Sig. Antonio Aloisi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7) Sig. Giuseppe Stamerra	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8) Avv. Silvia Romano	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9) Dott. Filippo Calò	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	P / A
10) Sig. Lucio Nicoletti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11) Arch. Gerardo Fedele	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12) Sig.ra Alba Notaro	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13) Dott. Giuseppe Pisanello	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14) Sig. Antonio Vincenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15) Dott. Giovanni Petruzzi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16) Avv. Salvatore A. Tedesco	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17) Avv. Isidoro Bernardi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna Traldi**.

Dato atto che, il numero dei presenti è legale previsto per la validità delle deliberazioni ai sensi degli artt. 29 e 30 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, essendo questa la seconda convocazione, il Sindaco, **Prof. Daniele Ria**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI EX ART. 49 del D. Lgs 18.08.2000 N. 267

Per la regolarità tecnica
FAVOREVOLE
F.to Dott. Cosimo Barone

Per la regolarità contabile
FAVOREVOLE
F.to Dott. Cosimo Barone

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi riportati nel documento redatto a cura di "Scribenda s.a.s." (chiamata per il servizio ufficiale di registrazione e stenotipia) ed allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

ATTESO che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011 che così recita:

"12.bis. entro il 30 Settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e all'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica

Con n° 11 voti favorevoli (il Sindaco Ria ed i Consiglieri Gabellone, Stamerra M., Selce, Barone, Aloisi, Stamerra G., Romano, Calò, Nicoletti, e Fedele) e n° 4 contrari (Consiglieri Pisanello, Vincenti, Petruzzi e Tedesco), resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,76
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,4
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,76
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,76
6	Immobili locati	0,76
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,76
8	Aree fabbricabili	0,76
9	Terreni agricoli	esenti

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

3) Copia della presente deliberazione sarà inviata, ai sensi dell'art. 13 comma 15) del D.L. 201/2011, mediante trasmissione telematica e con le modalità previste dalla nota MEF del 6 Aprile 2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione, con n° 11 voti favorevoli (il Sindaco Ria ed i Consiglieri Gabellone, Stamerra M., Selce, Barone, Aloisi, Stamerra G., Romano, Calò, Nicoletti, e Fedele) e n° 4 contrari (Consiglieri Pisanello, Vincenti, Petruzzi e Tedesco), resi nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL SINDACO
F.to Prof. Daniele Ria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Traldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il giorno 24 LUG 2012 e resterà affissa per giorni quindici, naturali e consecutivi.

Tuglie, 24 LUG 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Traldi

Copia conforme per uso amministrativo.

Tuglie, 24 LUG 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Traldi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il _____, decimo giorno successivo a quello di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Traldi

COMUNE DI TUGLIE**CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28 GIUGNO****PUNTO 4 O.d.G.**

“Imposta municipale propria Imu, determinazione delle aliquote e detrazioni d' imposta per l'anno 2012”

PRESIDENTE: Come avete potuto vedere questa è una tassa tanto odiata da parte di tutti gli italiani ma è stata in qualche modo imposta dal Governo, noi avevamo la possibilità di modificarla per le ragioni di cui si è parlato in precedenza, nonostante che da noi è avversata questa tassa la riconosciamo come naturalmente è dovuto, ma non abbiamo voluto in qualche modo modificare in aumento queste tasse, quindi l'abbiamo lasciata così come sono state imposte dallo Stato 0,4% per quanto riguarda la prima casa e lo 0,76% per quanto riguarda la seconda casa. Probabilmente altri comuni, non lo sappiamo ancora, decideranno di aumentare l'Imu sulla seconda casa per far quadrare i conti di Bilancio, noi abbiamo scelto invece di operare sull'Irpef, abbiamo fatto così perché abbiamo fatto delle valutazioni personali, speriamo di aver fatto bene, comunque le due tariffe sono 0,4% per la prima casa e lo 0,76% per la seconda casa così come imposto da parte del Governo centrale, ci sono interventi?

CONSIGLIERE VINCENTI: Naturalmente nel ribadire il concetto dell'intervento per eliminare al di là della scelta ideale che potrebbe anche unirci tutti nel senso comunque della ingiustizia della tassa, però poi questa ingiustizia bisognerebbe dimostrarla con i fatti, cioè se è una tassa che noi non abbiamo avuto nel senso che avevamo l'Ici e poi comunque è diventata Imu con le addizionali aumentate, quindi andando anche in questo caso automaticamente ad inasprire la tassazione nei confronti dei cittadini, quindi se si è contrari all'Imu bisognerebbe adottare un principio inverso, cioè mantenere i canoni di tassazione dell'Ici, in realtà l'ente, poi non so cosa faranno a Parabita e non mi interessa, poi quando faranno il Consiglio Comunale a settembre a Parabita andremo ad intervenire pure come Rifondazione Comunista ma penso come gruppo consiliare in genere. Chi è d'accordo con la mia idea di tassazione e con l'idea dei cittadini perché penso che sia una sensazione, un sentimento unanime, cioè noi pagavamo l'Ici che già ritenevamo una tassa un po' particolare perché andava a colpire la possibilità di avere una casa e quindi non ho capito perché se io debbo avere un tetto o una casa di proprietà devo pagare una tassa quando poi pago la Bucalossi, gli oneri di urbanizzazione e via dicendo, quindi se si è contrari a questa tassazione dal punto di vista della giustizia della stessa tassa si sarebbe dovuto mantenere la tassazione dell'Ici, questo non è stato fatto, il principio di contrarietà alla deliberazione non è solamente una presa di posizione politica ma è anche una presa di coscienza locale, cioè si è contrari ma nello stesso tempo ci si sta adeguando. Io penso che questa è anche una scelta per andare ad incidere, per sopperire o diminuire quel gap che c'è nei trasferimenti dello Stato,

cioè lo Stato trasferisce meno risorse all'ente e l'ente decide di tassare il cittadino, questo è il meccanismo che c'è negli enti locali, è come un cane che si sta adattando, cioè il cane che si morde la coda, contrariamente l'espressione di voto è chiaramente contraria all'aumento della tassa ex Ici attuale Imu.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Registriamo anche la proposta dell'Avvocato Tedesco che avrebbe voluto che venissero ritoccate in ribasso le tariffe che riguardano soprattutto gli imprenditori, quelli che hanno casa etc.. Per quanto ci riguarda, non è che noi una bella mattina nel mese di giugno ci siamo alzati e abbiamo detto dobbiamo far pagare di più ai pugliesi scegliamo tra Irpef ed Imu, non è stato, non è così che sono andate le cose, noi abbiamo avuto una diminuzione dei trasferimenti come tutti i comuni d'Italia, quella diminuzione di somme dovevano in qualche misura essere coperte, abbiamo deciso di ridurre al minimo perché siamo intervenuti razionalizzando i servizi ed operando delle economie ma una parte dovevano coprirla o con l'Irpef o con l'Imu, abbiamo preferito farlo con l'Irpef per una serie di ragioni e speriamo di aver fatto bene, non sappiamo se abbiamo fatto bene perché comunque tasse sono, avremmo voluto farne a meno, ci rendiamo conto ma non è dipeso dagli amministratori di maggioranza quello di stabilire di applicare l'Imu o l'Irpef oppure di non ridurre l'Imu, purtroppo le cose sono andate così, quindi adesso abbiamo fatto questa scelta, manteniamo così come sono state indicate le tariffe dell'Imu sulla prima e la seconda casa, per noi abbiamo voluto operare un aumento dell'Irpef. La diminuzione della tariffa dell'Imu o l'eliminazione così come ha detto il Consigliere Vincenti avrebbe determinato una minore disponibilità di somme e poi si può ridurre solamente. Anche questo argomento l'abbiamo discusso abbondantemente anche per rispetto del Dottore Barone che vorremmo liberarlo quanto prima, vi prego di essere un po' più veloci negli interventi. Chi è favorevole?

VOTAZIONE COME IN ATTI

PRESIDENTE: Il Consiglio approva, votiamo per l'immediata eseguibilità.

VOTAZIONE COME IN ATTI

PRESIDENTE: Il Consiglio approva.